

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil supérieur de la Sécurité sociale
(Lussemburgo) il 19 dicembre 2018 — Caisse pour l'avenir des enfants / FV, GW**

(Causa C-802/18)

(2019/C 82/15)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil supérieur de la Sécurité sociale

Parti

Appellante: Caisse pour l'avenir des enfants

Appellati: FV, GW

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'assegno familiare lussemburghese concesso a norma degli articoli 269 e 270 del codice della previdenza sociale debba essere assimilato a un vantaggio sociale ai sensi dell'articolo 45 TFUE e dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione⁽¹⁾.
- 2) In caso di assimilazione, se la definizione di familiare applicabile in forza dell'articolo 1, lettera i), del regolamento n. 883/2004⁽²⁾ osti alla più estesa definizione di familiare di cui all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾ ove quest'ultima escluda ogni autonomia dello Stato membro nella definizione di familiare contrariamente a quanto stabilito dal regolamento di coordinamento ed escluda, in subordine, ogni nozione di presa in carico principale. Se, nel contesto di un coordinamento dei regimi di previdenza sociale, la definizione di familiare ai sensi dell'articolo 1, lettera i), del regolamento 883/2004 debba prevalere in considerazione della sua specificità e, in particolare, se lo Stato membro sia competente a definire i familiari che danno diritto all'assegno familiare.
- 3) In caso di applicazione dell'articolo 2, punto 2), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio alle prestazioni familiari e, più precisamente, all'assegno familiare lussemburghese, se l'esclusione del figlio del coniuge dalla definizione di familiare possa essere considerata come una discriminazione indiretta giustificata alla luce dell'obiettivo nazionale dello Stato membro di sancire il diritto personale del figlio e della necessità di tutelare l'amministrazione dello Stato membro di occupazione ove l'ampliamento dell'ambito di applicazione *ratione personae* integri un onere eccessivo per il sistema di prestazioni familiari lussemburghese che esporta, in particolare, quasi il 48 % delle sue prestazioni familiari.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU L 141, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il
20 dicembre 2018 — AAS BALTA / UAB GRIFS AG**

(Causa C-803/18)

(2019/C 82/16)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parti nel procedimento principale

Ricorrente in cassazione: AAS BALTA

Altra parte nel procedimento in cassazione: UAB GRIFS AG

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 15, paragrafo 5, e l'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1215/2012⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale debbano essere interpretati nel senso che, nel caso di un'assicurazione di «grandi rischi», una clausola attributiva di competenza contenuta nel contratto di assicurazione stipulato tra il contraente dell'assicurazione e l'assicuratore sia opponibile a un assicurato ai sensi di tale contratto che non abbia espressamente sottoscritto la suddetta clausola e che abbia la propria residenza abituale o sia stabilito in uno Stato membro diverso da quello del contraente dell'assicurazione e dell'assicuratore.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd Trnava (Slovacchia) il 21 dicembre 2018 — DHL Logistics (Slovacchia), spol. s r.o. / Finančné riaditeľstvo SR

(Causa C-810/18)

(2019/C 82/17)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Krajský súd Trnava

Parti

Ricorrente: DHL Logistics (Slovacchia), spol. s r.o.

Restistente: Finančné riaditeľstvo SR

Questione pregiudiziale

Se la sottovoce della nomenclatura combinata 8525 80 91, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87⁽¹⁾ del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nei termini risultanti dalle note esplicative pubblicate a norma di detto regolamento nell'anno 2011⁽²⁾ (Comunicazione della Commissione 2011/C 137/01), debba essere interpretata nel senso che possono essere classificate in tale sottovoce anche merci come le videocamere digitali di cui trattasi nella presente fattispecie, benché esse consentano di catturare e registrare immagini video soltanto con una qualità di risoluzione inferiore a 800x600 pixel, e più esattamente di 720 x 576 pixel, considerato che la loro altra funzione — cattura e registrazione di immagini fisse — è limitata alla qualità di risoluzione di immagini fisse di 1 600 x 1 200 pixel (1,92 megapixel).

⁽¹⁾ GU 1987, L 256, pag. 1.

⁽²⁾ GU 2011, C 137, pag. 1.
